

Statuto Movimento Papageno

Art. 1 Denominazione / sede

In data 24 settembre 2007 si è costituito il Movimento Papageno (in seguito Movimento) ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Tale Movimento è aconfessionale, apartitico e non ha fini di lucro.

La sede è presso il proprio segretariato; l'anno di esercizio è unificato all'anno civile.

Art. 2 Principi ispiratori

Il Movimento si ispira a:

- Convenzione dell'Onu di New York sui diritti dei fanciulli del 20.11.1989, entrata in vigore per la Svizzera il 26.03.1997 (http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/c0_107.html)
- Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/internationale_kindesentfuehung/internationale_uebereinkommen.encoded-Show%3D1&print%3D1.html)
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 04.11.1950) (http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/c0_101.html), compreso il Protocollo N° 7 (in particolare all'Art. 5) (Strasburgo, 22.XI.1984) (http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/c0_101_07.html)
- Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare agli articoli 12 e 16 (<http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm>)
- Lega internazionale dei diritti umani (<http://www.edi.admin.ch/frb/00505/00513/index.html?lang=it>)
- Diritti fondamentali della costituzione svizzera (<http://www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html>)

Il Movimento riconosce il dovere di mantenimento, l'affidamento e l'autorità parentale congiunti come fondamenta imprescindibili per la bigenitorialità e per un rapporto paritario tra i genitori la cui unione non è più in essere.

Il Movimento non riconosce come tutelanti gli interessi dei figli le vigenti norme che regolano la separazione e il divorzio di coniugi o coppie con prole né la conseguente applicazione da parte degli operatori di tutti gli enti, istituti e istituzioni coinvolti.

Il Movimento sostiene il diritto dei figli di non venire allontanati né da uno né da entrambi i genitori, e di dover potere, in ogni momento, avvalersi del diritto che li vede al centro delle cure, dell'affetto, dell'educazione e della crescita morale, affettiva e psicologica che solo entrambi i genitori naturali devono garantire loro. Di conseguenza, come norma, il Movimento non ammette intromissioni di terzi nel rapporto genitoriale con i propri figli, se non nel più stretto rispetto del principio della proporzionalità e solo dietro comprovata utilità.

Art. 3 Obiettivi

- denunciare la mancata applicazione del diritto da parte degli organi giudicanti, diritto che è fondamento e limite dell'attività dello Stato, e le decisioni non emesse in tempi ragionevoli, come sancito dalle Costituzioni federale e cantonale.

- promuovere, incentivare e sostenere la modifica di leggi federali, cantonali e le prassi giuridiche in materia di separazione e affidamento;
- emancipare i padri e annullare le discriminazioni che fanno da “sfondo naturale” agli enti coinvolti nell’orbita di quei genitori che si apprestano a dividersi;
- fare emergere ogni discriminazione finanziaria perpetrata a danno dei padri e dei figli;
- sensibilizzare i futuri genitori sui pericoli e le insidie rappresentate dalle norme, dalle leggi e dalle consuetudini in vigore;
- promuovere l’introduzione di un modello di matrimonio equo in netta contrapposizione con quello esistente;
- i membri del Movimento garantiscono tra loro lo scambio proattivo di esperienze documentate e non, come anche supporto e collaborazione reciproci; intrattengono tra loro la mutua solidarietà, l’accoglienza, l’ascolto reciproco, la massima trasparenza e disponibilità delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.
- il Movimento si prefigge tramite censimenti e analisi delle casistiche e dei documenti di acquisire statistiche probatorie inerenti ai casi di separazione genitoriale;
- portare a conoscenza della pubblica opinione i soprusi, le incongruenze, le scelte dubbie e infelici (che non pongono i minori al centro delle stesse), rivelando (se utile e opportuno) nomi, cognomi e volti di tutte le persone che, anche in nome di principi devianti e devianti, si arrogano il diritto di esercitare la propria autorità e svolgere le loro funzioni in modo eccepibile e quindi non riconosciuto dal Movimento.

Affinché questi obiettivi si realizzino, nel pieno rispetto delle Convenzioni internazionali e della civiltà, così come dei diritti sanciti nella Costituzione federale, il Movimento intraprende tutti gli atti e le attività necessarie, siano questi convegni, proteste, congressi e qualsiasi altra azione ritenuta opportuna.

Art. 4 Avvio di procedure in proprio nome

Nei casi in cui l’Assemblea lo ritenesse utile per il Movimento e per il perseguimento dei suoi scopi, il Movimento stesso è autorizzato ad avviare in proprio nome delle procedure amministrative, civili e penali.

Art. 5 Membri

Il Movimento distingue due categorie di membri: i membri attivi e i membri sostenitori. Possono diventare membri attivi e membri sostenitori del Movimento tutte le persone che si riconoscono negli statuti. Solo i membri attivi hanno diritto di voto.

I membri sostenitori non hanno diritto di voto; possono aderire per iscritto (in forma cartacea o elettronica) e sono liberi di versare dei contributi a loro scelta.

La qualità di membro del Movimento si perde per dimissione scritta al Comitato o per esclusione.

Art. 6 Ammissione membri attivi

Per diventare membri attivi con diritto di voto del Movimento occorre inoltrare domanda scritta (in forma cartacea o elettronica) al Comitato compilando il formulario di adesione nel quale si riconosce di rispettare gli statuti, di partecipare attivamente

alle azioni intraprese dal Movimento aderendo ad almeno un gruppo operativo e di pagare la quota annua fissata in ragione di Chf. 20.--.
Il Comitato può rifiutare l'ammissione senza dover precisare i motivi.

Art. 7 Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni del Movimento, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultimo.
È esclusa la responsabilità personale dei membri per i debiti del Movimento: la responsabilità patrimoniale dei Membri è limitata al pagamento della quota annua decisa dall'assemblea.

Art. 8 Dimissioni membri attivi

Tutti i membri attivi hanno la facoltà di dimettersi in ogni momento. Le dimissioni devono per principio essere comunicate per iscritto (in forma cartacea o elettronica) al Comitato.

Art. 9 Esclusione membri

L'esclusione dei membri sia attivi sia sostenitori è decisa dal Comitato con possibilità di ricorso all'Assemblea.

Art. 10 Fondi

Il Movimento è finanziato:

- dalle quote annue dei membri attivi e dai contributi di membri sostenitori;
- dal ricavo di manifestazioni, vendite ed attività comuni;
- da donazioni;
- da sponsorizzazioni;
- da sovvenzioni di enti privati e pubblici;

Art. 11 Destinazione

I fondi servono a coprire le spese assunte dal Movimento nello spirito del presente statuto.

Art. 12 Organi

Gli organi del Movimento sono:

- l'assemblea;
- il comitato;
- i revisori dei conti.

Il comitato ha mansioni e funzioni a carattere prettamente amministrativo, di supervisione e di coordinamento.

L'insieme dei membri attivi forma l'Assemblea, alla quale sono conferiti i poteri decisionali riguardo ogni attività del Movimento.

Art. 13 Assemblea

Il Movimento si riunisce in assemblea ordinaria per principio almeno una volta al mese e al minimo una volta l'anno. Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto presenti.

Il Movimento si riunisce in assemblea straordinaria tutte le volte che il Comitato ne giudica necessaria la convocazione per il buon funzionamento dello stesso, oppure quando 1/5 dei membri attivi lo richiede, oppure su richiesta dell'organo di revisione dei conti.

Art. 14 Competenze

L'Assemblea è l'organo supremo del Movimento.

Le sue competenze sono:

- deliberare sul rapporto annuale del Comitato verificandone la gestione;
- approvare i conti d'esercizio ed il bilancio;
- approvare l'eventuale preventivo;
- nominare i membri del Comitato;
- confermare la nomina del coordinatore;
- nominare i revisori dei conti;
- decidere tutte le iniziative utili alla realizzazione degli obiettivi del Movimento;
- decidere sulle domande di ammissione di nuovi membri;
- decidere sui ricorsi dei membri espulsi;
- decidere la quota annua;
- adottare e modificare gli statuti;
- sciogliere il Movimento.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) deve essere convocata, mediante avviso scritto e ordine del giorno (in forma cartacea o elettronica) con un preavviso di 5 giorni, salvo il caso di modifica degli Statuti (vedi Art. 21).

La richiesta di modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta seduta stante, se motivata. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

Art. 15 Composizione e delibere

L'Assemblea è composta dai membri attivi del Movimento. Ogni membro attivo presente all'Assemblea ha diritto ad un voto. L'Assemblea può deliberare, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 Comitato

Il Comitato è composto da 3 membri, ognuno con diritto a un voto; è eletto per un periodo di un anno ed è rieleggibile. Il Comitato avrà al suo interno un coordinatore,

un segretario, un cassiere. Tali cariche sono cumulabili. La carica di coordinatore è della durata di un anno; il coordinatore è rieleggibile. Si riunisce, secondo necessità, convocato dal coordinatore o dietro richiesta di uno dei membri.

Art. 17 Competenze

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- amministra il Movimento;
- convoca, prepara e dirige le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie;
- esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
- nomina il coordinatore, il cassiere e il segretario;
- prende atto delle dimissioni;
- decide in merito all'eventuale esclusione dei membri.

In casi di urgenza e opportunità, nello spirito del presente Statuto e nell'interesse del Movimento, il Comitato, su approvazione della maggioranza dei suoi componenti, può intraprendere azioni in proprio.

Art. 18 Revisori dei conti

I revisori dei conti, in numero di due, eletti dall'Assemblea e rieleggibili, devono essere scelti al di fuori del Comitato. Essi presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria entro 2 mesi dopo l'inizio del nuovo anno d'esercizio.

Art. 19 Rappresentanza

Il Movimento è vincolato di fronte a terzi dalla firma collettiva del coordinatore con un altro membro del Comitato. La totale irreperibilità del coordinatore per un periodo superiore ai trenta (30) giorni autorizza l'Assemblea a nominare un nuovo coordinatore.

Art. 20 Rappresentanza processuale di interessi specifici

Nei casi in cui la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri attivi presenti dell'Assemblea lo ritenesse utile per il Movimento e per il perseguimento dei propri scopi sociali, il Movimento stesso è autorizzato ad avviare in proprio nome e per proprio conto procedure amministrative, civili e penali, qualora ciò risultasse compatibile con la normativa procedurale in vigore al momento dell' introduzione della causa.

Art. 21 Modifica statutaria

In caso di modifiche statutarie l'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di 10 giorni. Queste devono essere decise a maggioranza assoluta dei membri attivi presenti. Le stesse devono essere allegate alla convocazione (in forma cartacea o elettronica).

Art. 22 Scioglimento

Lo scioglimento del Movimento potrà essere deciso solo da un' assemblea straordinaria, convocata espressamente a questo scopo, con un preavviso di 10 giorni. La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri attivi presenti.

Art. 23 Destinazione dei fondi

In caso di scioglimento del Movimento, l' Assemblea deciderà a maggioranza assoluta la destinazione di un eventuale saldo attivo, che potrà essere destinato solo a fini benefici.

Art. 24 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti valgono gli art. 60 e seguenti del CCS.